



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 296 del 31 maggio 2022.

“Proroga dei contratti di lavoro dei Direttori generali delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale e revoca dell’Avviso pubblico di selezione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 483 del 19 novembre 2021”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 “Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 “Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 3-*bis* della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, rubricato “Norme in materia di nomine ed incarichi di competenza del Governo della Regione”, come, da ultimo, sostituito dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 18 marzo 2022, n. 3 e dall'art. 12, comma 19, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13;

VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, rubricato “Organi delle aziende”;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 recante: “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Presidenziale del 25 gennaio 2019, n. 13/Serv.1°/S.G. con cui, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 dicembre 2008, n. 18 e dell'art. 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è stato nominato il Direttore generale dell'I.R.C.C.S. - Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 98 del 13 marzo 2019: “Art. 19 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e art. 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 – Conferimento dell'incarico di Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 99 del 13 marzo 2019: “Art. 19 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e art. 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 – Conferimento dell'incarico di Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 13 marzo 2019: “Art. 19



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e art. 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 – Conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 102 del 13 marzo 2019: “Art. 19 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e art. 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 – Conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 104 del 13 marzo 2019: “Art. 19 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e art. 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 – Conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 106 del 13 marzo 2019: “Art. 19 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e art. 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 – Conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’A.R.N.A.S. “Civico Di Cristina-Benfratelli” di Palermo”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 107 del 13 marzo 2019: “Art. 19 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e art. 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 – Conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’A.R.N.A.S. “Garibaldi” di Catania”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 108 del 13 marzo 2019: “Art. 19 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e art. 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 – Conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “Papardo” di Messina”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 109 del 13 marzo 2019: “Art. 19 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e art. 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 – Conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’Azienda Ospedali Riuniti “Villa Sofia-Cervello” di Palermo”;



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 110 del 13 marzo 2019: “Art. 19 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e art. 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 – Conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza “Cannizzaro” di Catania”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 483 del 19 novembre 2021: “Avviso pubblico di selezione per il conferimento degli incarichi di direttore generale presso le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario della Regione Siciliana – Approvazione”;

VISTA la nota prot. n. 28614 del 31 maggio 2022 e relativi atti acclusi, con la quale l'Assessore regionale per la salute trasmette, per l’apprezzamento da parte della Giunta regionale, la proposta afferente la continuità amministrativa delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale e la contestuale revoca dell’Avviso pubblico di selezione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 483 del 19 novembre 2021;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore per la salute, nel richiamare la propria nota prot. n. 28614/2022 e relativi atti acclusi, rappresenta: che il decreto legislativo n. 171/2016 ha introdotto specifiche disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di Direttore generale delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario nazionale e, in particolare, ha previsto, tra l’altro, l’istituzione, presso il Ministero della Salute, dell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale, nonché, ha disciplinato lo svolgimento della procedura selettiva; che con Decreto Presidenziale n. 13/2019 è stato nominato il Direttore generale dell'I.R.C.C.S. - Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina, mentre con deliberazioni della Giunta regionale n. 98/2019, n. 99/2019, n. 100/2019, n. 102/2019, n. 104/2019, n. 106/2019, n. 107/2019, n. 108/2019, n. 109/2019 e n. 110/2019, sono stati nominati i Direttori generali, rispettivamente, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, dell’Azienda Sanitaria



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Provinciale di Siracusa, dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Civico - Di Cristina – Benfratelli” di Palermo, dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione “Garibaldi” di Catania, dell'Azienda Ospedaliera “Papardo” di Messina, dell'Azienda Ospedali Riuniti “Villa Sofia-Cervello” di Palermo e dell'Azienda Ospedaliera per l’Emergenza “Cannizzaro” di Catania; che i contratti di lavoro, di durata triennale, stipulati in esecuzione ai predetti atti di nomina sono tutt’ora in essere in regime di *prorogatio*; che la Giunta regionale, ha avviato, giusta deliberazione n. 483/2021, le nuove procedure selettive per la formulazione dell’elenco di idonei al conferimento dell’incarico di Direttori generali delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale; che, nelle more di tali procedure, preordinate allo svolgimento e alla conclusione della fase selettiva, prima della scadenza degli attuali contratti di lavoro dei Direttori generali, il legislatore nazionale, alla luce dello stato di emergenza pandemica, ha prorogato la validità dell’attuale Elenco nazionale, nelle more della pubblicazione, avvenuta il 28 aprile 2022, del nuovo Avviso per l’aggiornamento; che, inoltre, a seguito della riscrittura, operata dall’art. 5, comma 1, della legge regionale n. 3/2022 e dall’art. 12, comma 19, della legge regionale n. 13/2022, dell’art. 3-*bis* della legge regionale n. 22/1995, in materia di nomine e incarichi di competenza del Governo della Regione, è stato stabilito il principio secondo il quale nel caso di “cessazione delle nomine, designazioni o incarichi”, anche in relazione alle Aziende e agli Enti del Servizio sanitario regionale, il governo della Regione provvede alla designazione di commissari straordinari fino all’insediamento del nuovo Governo, fattispecie quest’ultima che, *ictu oculi*, appare appunto limitata al caso della “cessazione delle nomine”; che, quindi, a seguito del mutato contesto normativo e dalla scadenza triennale contrattualmente prevista dell’incarico conferito ai Direttori generali, nonché, in rapporto ai tempi di conclusione del procedimento afferente il nuovo Avviso pubblico di selezione per il conferimento degli incarichi di Direttore generale



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

presso le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale, che andrebbe a coincidere, verosimilmente, con la fine del corrente anno, determinerebbe l'interruzione, di fatto, della piena e funzionale capacità della gestione amministrativa delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale, anche nell'ottica dell'esigenza di garantire il perseguimento degli obiettivi sanitari connessi alla fase post pandemica e agli obiettivi strategici connessi all'attuazione delle misure previste dal P.N.R.R.; che gli obiettivi sopra declinati debbono essere perseguite attraverso una *governance* aziendale con pienezza di poteri e funzioni, tenuto conto che gli stessi rappresentano a tutti gli effetti obiettivi di programmazione sanitaria regionale e nazionale, e, pertanto, per le argomentazioni e le motivazioni meglio descritte e declinate nella predetta nota, prot. n. 28614/2022, che qui si intendono integralmente trascritte, al fine di garantire la continuità amministrativa delle Aziende e degli Enti del Sistema sanitario regionale che si trovano in gestione ordinaria, si rende necessario l'estensione in proroga, per un periodo massimo di anni due, dei contratti di lavoro sottoscritti tra l'Assessore regionale per la Salute e i singoli Direttori generali e, contestualmente, si rende necessario, altresì, revocare l'Avviso pubblico di selezione per il conferimento degli incarichi di direttore generale presso le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario della Regione Siciliana di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 483 del 19 novembre 2021;

UDITA la discussione svoltasi nel corso della seduta odierna, da cui emerge la volontà della Giunta regionale di prorogare fino al 31 dicembre 2022 la durata dei contratti di lavoro dei Direttori generali delle Aziende del Servizio sanitario regionale della Regione Siciliana, di cui all'elenco accluso alla nota dell'Assessore regionale per la salute, prot. n. 28614/2022;

RITENUTO di prorogare fino al 31 dicembre 2022, secondo lo schema "*Addendum* di contratto individuale di lavoro", accluso alla nota dell'Assessore regionale per la salute, prot. n. 28614/2022, la durata dei Contratti di lavoro in essere dei Direttori



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

generali delle Aziende del Servizio sanitario regionale della Regione Siciliana e, segnatamente, del Direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, del Direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Enna, del Direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania, del Direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo, del Direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione “Garibaldi” di Catania, del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Civico - Di Cristina – Benfratelli” di Palermo, del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera “Ospedali riuniti Villa Sofia - Cervello” di Palermo, del Direttore generale dell'I.R.C.C.S. Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina e di revocare l'Avviso pubblico di selezione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 483 del 19 novembre 2021;

SU proposta dell'Assessore regionale per la salute,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di prorogare fino al 31 dicembre 2022, secondo lo schema “*Addendum* di contratto individuale di lavoro”, allegato alla nota dell'Assessore regionale per la salute, prot. n. 28614 del 31 maggio 2022 e relativi atti acclusi, costituenti allegato alla presente deliberazione, la durata dei Contratti di lavoro in essere dei Direttori generali delle Aziende del Servizio sanitario regionale della Regione Siciliana e, segnatamente, del Direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, del Direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Enna, del Direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania, del Direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo, del Direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione “Garibaldi” di Catania, del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Alta Specializzazione “Civico - Di Cristina – Benfratelli” di Palermo, del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera “Ospedali riuniti Villa Sofia - Cervello” di Palermo, del Direttore generale dell'I.R.C.C.S. Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina e di revocare l’Avviso pubblico di selezione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 483 del 19 novembre 2021.

Il Segretario

GV/

MILAZZO

Il Presidente

MUSUMECI

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Pianificazione Strategica

Prot. n. 28614

Palermo, 31/5/2022

On.le Presidente della Regione

- Segreteria di Giunta
- Ufficio di Gabinetto

LORO SEDI

OGGETTO: Continuità amministrativa delle Aziende del SSR in gestione ordinaria e contestuale revoca dell'Avviso pubblico di selezione di cui alla deliberazione n. 483 del 19 novembre 2021 - Autorizzazione.

Si trasmette, per l'inserimento all'ordine del giorno della Giunta di Governo, la presente proposta di deliberazione, concernente la continuità amministrativa delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale che si trovano in gestione ordinaria (allegato 1) per le quali si chiede di apprezzare la presente proposta tesa all'estensione della durata dei contratti di lavoro sottoscritti tra l'Assessore della Salute e i singoli Direttori Generali, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.

1.- Prima di entrare nel merito della proposta, appare opportuno evidenziare il contesto normativo di riferimento per quanto concerne la titolarità delle funzioni apicali nelle Aziende del Sistema Sanitario Regionale.

A tal fine, va anzitutto richiamato il decreto legislativo del 4 agosto 2016, n. 171, avente ad oggetto "*Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria*" che ha introdotto specifiche disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di Direttore Generale delle Aziende degli Enti del S.S.N.

In particolare, la disposizione in esame ha previsto, tra l'altro, l'istituzione, presso il Ministero della Salute, di un elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario nazionale, nonché lo svolgimento di una precisa procedura selettiva, rispetto alla quale le Regioni concorrono alla fase di individuazione dei soggetti idonei alla nomina in commento.

In tal senso, l'art. 1, comma 2 della citata normativa stabilisce che "*Le Regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la Regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito*

31/05/2022 Str. 2
A

internet istituzionale della Regione l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. La valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una commissione regionale, nominata dal Presidente della Regione, secondo modalità e criteri definiti dalle Regioni" la quale, all'esito della selezione e secondo peculiari modalità procedurali che verranno infra descritte, propone al Presidente della Regione una rosa di candidati "nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire".

Per come meglio *infra* verrà motivato, tale disposizione deve essere coordinata con la legge regionale del 14 aprile 2009, n. 5, trattandosi di norma di rango nazionale sopravvenuta e dovendo il crinale interpretativo tenere conto del contesto normativo di riferimento, a partire dal riparto di competenza tra lo Stato e le Regioni, come recentemente riaffermato dalla Corte Costituzionale.

Da ultimo, il legislatore regionale è intervenuto con la recente modifica della legge regionale 28 marzo 1995, n. 12, a seguito dell'approvazione della legge regionale 18 marzo 2022, n. 3, con la quale si è stabilito il principio secondo il quale nel caso di "*cessazione delle nomine, designazioni o incarichi*" - anche in relazione alle Aziende del S.S.R. - il governo della Regione provvede alla designazione di commissari straordinari fino all'insediamento del nuovo Governo, fattispecie quest'ultima che, *ictu oculi*, appare appunto limitata al caso della "cessazione delle nomine", come meglio precisato al secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 3/2022.

2.- Ciò posto, si evidenzia che, nell'anno 2019, con plurime deliberazioni di Giunta Regionale di Governo sono stati nominati i Direttori Generali delle Aziende e degli Enti del S.S.R.

Tali contratti di lavoro sono tutt'ora in essere in quanto di durata triennale e in regime di *prorogatio*.

Per una corretta ricostruzione temporale delle decisioni assunte dall'amministrazione - a legislazione vigente - deve, peraltro, ulteriormente evidenziarsi che, al fine di dare continuità all'azione amministrativa nella pienezza delle funzioni di governo dei processi e nel rispetto degli obiettivi nazionali assegnati alle Regioni d'Italia per la piena attuazione del P.N.R.R., la Regione Siciliana aveva tempestivamente avviato, con deliberazione di Giunta regionale di Governo n. 483 del 19 novembre 2021, le nuove procedure selettive per la formulazione dell'elenco di idonei alla conferimento dell'incarico di Direttori Generali delle Aziende e degli Enti del S.S.R.

Senonchè, nelle more di tale iniziativa, preordinata allo svolgimento (ed alla sua conclusione) della fase selettiva prima della scadenza degli attuali contratti di lavoro dei Direttori Generali, alla luce del vigente stato di emergenza pandemica, per un verso il legislatore nazionale ha inteso prorogare la validità dell'attuale Elenco nazionale, nelle more della pubblicazione del nuovo Avviso per la formulazione di un Elenco nazionale aggiornato che è stato successivamente pubblicato in data 28 aprile 2022; per altro verso il legislatore nazionale è intervenuto con la citata legge regionale 18 marzo 2022, n. 3.

La pubblicazione del nuovo Avviso, unitamente al mutato contesto normativo, potrebbe, a ben vedere, determinare un fisiologico differimento dei tempi per lo svolgimento della procedura in argomento, tenuto conto della necessità di garantire la partecipazione di ulteriori e diversi candidati sulla base delle nuove risultanze e degli esiti a cui giungerà la Commissione di cui all'art 1 comma 3 del Decreto legislativo n. 171/2016 per la formulazione del nuovo Elenco nazionale, concludendo verosimilmente le attività istruttorie e valutative di competenza per la fine del 2022.

Ciò determinerebbe una conclusione dell'incarico conferito ai Direttori Generali alla scadenza triennale contrattualmente prevista interrompendo, di fatto, la piena e funzionale capacità della gestione amministrativa delle Aziende del S.S.R. anche nell'ottica dell'esigenza di garantire il perseguimento degli obiettivi sanitari anche connessi alla fase post pandemica.

Ed infatti, è noto che il Governo nazionale ha attribuito alle Regioni d'Italia stringenti tempistiche attuative sulle misure connesse alla Missione 6 - Salute del PNRR. Tali procedimenti incidono sensibilmente sulle scelte strategiche aziendali e sul perseguimento degli obiettivi di salute pubblica, intervenendo sia sulla dotazione infrastrutturale delle Aziende del SSR sia sulla parte tecnologica strumentale.

Tali obiettivi, di natura eminentemente strategica, necessitano pertanto di una continuità dell'azione amministrativa avviata, soprattutto nella prima fase di realizzazione che vedrà impegnate le singole amministrazioni a porre in essere gli atti indispensabili necessari per avviare le procedure amministrative finalizzate al rispetto delle prescrizioni previste proprio dal Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza.

3.- Oltre agli obiettivi strategici connessi all'attuazione delle misure previste dal P.N.R.R., si sommano le attività di progettazione e di investimento pluriennale connesse alle iniziative attuative dei percorsi emergenziali e post emergenziali.

Tali iniziative da porre in essere debbono essere perseguite dalla *governance* aziendale con pienezza di poteri e funzioni, tenuto conto che gli stessi rappresentano a tutti gli effetti obiettivi di programmazione sanitaria regionale e nazionale. E ciò va certamente auspicato nei casi di gestione ordinaria, nei quali è possibile conseguire il suddetto risultato.

Dallo stato di cose sopra descritto e per il raggiungimento degli obiettivi sopra evidenziati, emerge ad avviso dello scrivente la necessità di procedere alla proroga dei contratti di lavoro in essere come previsto dal D. lgs n. 171/2016.

Sul punto, è opportuno evidenziare che l'art. 19 della legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, avente ad oggetto "*Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale*", come già anticipato in premessa che "*I direttori generali delle Aziende di cui al comma 1 dell'articolo 8 sono nominati per un periodo di tre anni, rinnovabile nella stessa Azienda una sola volta per la stessa durata*".

Successivamente e rispetto al medesimo istituto, è intervenuto il più volte citato decreto legislativo n. 171/2016 il quale ha stabilito che il provvedimento di nomina del direttore generale "*è motivato e pubblicato sul sito internet istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati unitamente al curriculum del nominato, nonché ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa*" e che "*La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni*".

Tale ultima disposizione attribuisce, dunque, all'Amministrazione regionale la facoltà di individuare, all'interno di un preciso range temporale, la durata del contratto di lavoro che, com'è noto, costituisce elemento coesistente del rapporto di lavoro che si instaura proprio con la sottoscrizione del citato negozio giuridico da parte del Direttore Generale.

Sul punto appare opportuno rilevare che l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, riserva alla potestà normativa esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e, nel caso in specie, poiché il contratto stipulato tra il Direttore Generale delle Aziende del SSR e la Regione è un contratto di natura privatistica, esso deve essere disciplinato soltanto da norme statali, le quali sono le uniche che possono prevedere cause di costituzione, risoluzione ed estinzione del contratto medesimo.

Alla legge regionale potrebbe essere consentito, al più e secondo un consolidato orientamento della Consulta, disciplinare elementi accessori del contratto, in via generale ed astratta (cfr., sul punto, Corte Cost. sent. n. 251 e 186 del 2016 e n. 180 del 2015, n. 241 del 2018 e n. 32 del 2017).

Secondo questo principio, la disposizione di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 171/2016 in ordine alla durata del contratto non potrebbe essere oggetto di deroga da parte di una legge regionale (l. 5/2009), affermando dunque la prevalenza della disposizione statale successiva e di rango superiore.

Ciò è ulteriormente avvalorato dalla *ratio* della norma primaria, ossia l'art. 3 bis, comma 8 del D.Lgs. n. 502/1992, confermata dal D.Lgs. n. 171/2016, la quale prevede che i contratti dei Direttori Generali abbiano "*una durata da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni*".

Le superiori considerazioni, inoltre, sono in sintonia con la sistematica interpretazione della recente normativa regionale - legge n. 3 marzo 2022, all'art. 5, modificativo dell'art. 3 bis, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 - consentendo il rispetto della *ratio* della volontà del legislatore regionale e la efficace, efficiente e ragionevole prosecuzione dell'attività amministrativa senza procedere a "nuove" nomine, bensì la proroga della scadenza del termine di rapporti già in essere.

Infatti, pur sollevandosi dubbi di legittimità costituzionale della normativa regionale

richiamata, può ritenersi prudenzialmente che il legislatore non abbia inteso escludere la prosecuzione, mediante proroga, dei contratti dei Direttori Generali. Anzi, si ritiene che questa ipotesi, ossia la proroga, sia assolutamente conducente e consenta una concreta ed efficace azione di continuità amministrativa.

Peraltro, appare opportuno far notare che il venir meno dell'esercizio di tale prerogativa di proroga del contratto di lavoro in essere dei direttori generale, potrebbe trovare applicazione anche il rimedio legislativo previsto dal D.lgs. 502/92 che, all'art. 3 *bis* stabilisce che *“la nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Scaduto tale termine, si applica l'articolo 2, comma 2-octies”*. Ai sensi della citata disposizione a cui l'articolo in esame fa rinvio all'art. 2, comma 2 – octies, che stabilisce altresì che *“Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies, il Ministro della sanità, sentite la regione interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanità, sentito il parere della medesima Agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta. L'intervento adottato dal Governo non preclude l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si è provveduto in via sostitutiva ed è efficace sino a quando i competenti organi regionali abbiano provveduto”* evidenziando quindi il potere di intervento in capo al Ministero vigilante. Tale ultima previsione sostiene e motiva ancor di più l'obbligo in capo alla Regione di provvedere tempestivamente all'adozione di iniziative tese a granatire il buon andamento della continuità dell'azione amministrativa.

4.- Chiarito tale aspetto e allorché sussista l'esigenza di garantire continuità all'azione avviata dagli attuali Direttori Generali nel perseguimento degli obiettivi programmati dalla Giunta regionale di cui, tra i tanti, si richiamano gli interventi per fronteggiare gli effetti generati dall'emergenza pandemica nonché le attività connesse al PNRR, il vigente contratto stipulato con il Direttore Generale, che risulta regolarmente iscritto nell'elenco nazionale di cui al d.lgs. n. 171/2016, e che prevede la durata triennale dell'incarico medesimo, il predetto compendio normativo parrebbe legittimare l'esercizio dell'istituto della proroga dei rapporti contrattuali in essere fino alla massima estensione temporale prevista dalla legge e, segnatamente, fino ad un massimo di anni cinque.

Giova rilevare che l'istituto della proroga non comporta una modifica dell'originario contratto sottoscritto, dal quale non mutuano presupposti e requisiti, ma ne sposta esclusivamente la durata temporale, trattandosi di un mero differimento della scadenza nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

A tali conclusioni sono giunte anche alcune Regioni che, con propri atti deliberativi di indirizzo e programmazione, hanno disposto la proroga dei contratti di lavoro dei Direttori Generali.

Si segnala, per completezza espositiva, la delibera di Giunta Regionale della Regione Marche, del 16 luglio 2018 n. 991, con la quale stabilisce che *“ad oggi sussiste l'esigenza di garantire la continuità all'azione avviata dagli attuali Direttori Generali nel perseguimento degli obiettivi programmati dalla Giunta Regionale di cui, tra i tanti, si richiamano gli interventi per fronteggiare gli effetti generati dall'emergenza sismica, il trasferimento dell'Ospedale Salesi e gli investimenti in corso d'ora, che non possono subire ritardi o, peggio, interruzioni [...] L'istituto della proroga non comporta una modifica dell'originario contratto sottoscritto, ma ne sposta esclusivamente la durata temporale, trattandosi d un mero differimento della scadenza nel rispetto nei limiti previsti dalla legge”*.

Ai medesimi effetti è giunta anche la Regione Liguria che, con deliberazione di Giunta Regionale del 16 luglio 2019, n. 612, ha disposto la proroga tecnica annuale degli incarichi dei Direttori Generali delle ASL nn. 1, 3 e 4 e di altri Enti del Servizio sanitario ligure.

In applicazione quindi della volontà espressa dalle parti nel contratto, nelle more dell'espletamento delle (nuove) procedure selettive ai sensi del D.lgs n. 171/2016 e per un periodo massimo di due anni, è intendimento dello scrivente sottoporre alla Giunta regionale la proposta di

proroga l'incarico dei Direttori Generali delle Aziende e degli Enti del S.S.R., indicati nell'accluso allegato n. 1, in coerenza con il termine di durata previsto dall'art. 3-bis comma 8 del D.lgs n. 502/1992, confermato dal vigente decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171.

5.- Alla luce di quanto sopra, lo scrivente intende sottoporre alla Giunta di Governo l'approvazione della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto la proroga dei contratti individuali di lavoro e per l'effetto, *i)* apprezzare la proposta relativa all'estensione in proroga del surriferito contratto di lavoro per un periodo massimo di anni due e non oltre i cinque anni complessivi previsti dall'art. 2 comma 2 del D.lgs. 171/2016; *ii)* approvare lo schema del contratto di proroga di cui all'allegato n. 2 alla presente proposta di deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale della medesima; *iii)* di demandare al Presidente della Regione Siciliana e, per quanto di competenza, all'Assessore della Salute l'adozione dei relativi atti di proroga contrattuale nonché la relativa sottoscrizione dell'aggiuntivo contratto di lavoro nei termini su riferiti; *iv)* autorizzare la revoca dell'Avviso pubblico di selezione per il conferimento degli incarichi di direttore generale delle Aziende e degli enti del S.S.R. di cui alla deliberazione n. 483 del 19 novembre 2021.

Il Dirigente Generale
Ing. Mario La Rocca

MARIO LA Firmato digitalmente
da MARIO LA ROCCA
ROCCA Data: 2022.05.31
10:47:35 +02'00'

L'ASSESSORE
Avv. Ruggero Razza

RUGGERO Firmato
digitalmente da
BENEDETT RUGGERO
O ITALO BENEDETTO ITALO
RAZZA RAZZA
RAZZA Data: 2022.05.31
11:09:09 +02'00'

ALLEGATO N. 1

AZIENDA	DIRETTORE GENERALE	DELIBERA DI CONFERIMENTO INCARICO
<i>ASP Caltanissetta</i>	Dott. Alessandro Caltagirone	Deliberazione n. 98 del 13 marzo 2019
<i>ASP Enna</i>	Dott. Francesco Iudica	Deliberazione n. 100 del 13 marzo 2019
<i>ASP Catania</i>	Dott. Maurizio Lanza	Deliberazione n. 99 del 13 marzo 2019
<i>ASP Palermo</i>	Dott.ssa Daniela Faraoni	Deliberazione n. 102 del 13 marzo 2019
<i>ASP Siracusa</i>	Dott. Salvatore Lucio Ficarra	Deliberazione n. 104 del 13 marzo 2019
<i>ARNAS Garibaldi</i>	Dott. Fabrizio De Nicola	Deliberazione n. 107 del 13 marzo 2019
<i>ARNAS Civico</i>	Dott. Roberto Colletti	Deliberazione n. 106 del 13 marzo 2019
<i>AO Papardo</i>	Dott. Mario Paino	Deliberazione n. 108 del 13 marzo 2019
<i>AOE Cannizzaro</i>	Dott. Salvatore Giuffrida	Deliberazione n. 110 del 13 marzo 2019
<i>AO Villa Sofia Cervello</i>	Dott. Walter Messina	Deliberazione n. 109 del 13 marzo 2019
<i>IRCCS B. Pulejo</i>	Dott. Vincenzo Barone	D.P. 13 del 25.01.2019

SCHEMA

ADDEDUM DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

tra

L'Assessore della Salute *pro tempore*, Avv. Ruggero Razza, elettivamente domiciliato presso il Dipartimento della Pianificazione Strategica, sito in Piazza O. Ziino n. 24, da un lato,

e

Il Dott. _____, nato a _____, in _____ (), cod. fisc. _____, nella qualità di Direttore Generale dell'Azienda _____, elettivamente domiciliato presso la suddetta, sita in Via _____, _____

premesso

- che, a seguito di approvazione della deliberazione di Giunta regionale n. __ del _____, con D.P. del _____ è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Azienda _____ al Dott. _____, nato a _____, residente in _____, cod. fisc. _____ con durata di anni tre;
- che, con successiva deliberazione di Giunta regionale di Governo e per le ragioni e le motivazioni ivi indicate, l'Organo di vertice ha autorizzato la proroga del rapporto contrattuale in essere fino al _____;
- che, pertanto, in esecuzione di quanto sopra occorre adeguare la durata del suddetto contratto di lavoro individuale di lavoro;

Tanto premesso, le Parti

convengono e stipulano quanto segue

ARTICOLO UNICO

Ai sensi ed in esecuzione della deliberazione n. __ del _____, la durata del contratto individuale di lavoro del Dott. _____, nella qualità di

Direttore Generale dell'Azienda _____, è prorogato al _____.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale

L'Assessore